

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 227 DEL 05.11.2009

**OGGETTO: “Ricorso al Tribunale Civile e Penale di Verona ex art. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, Codice Civile contro la Società Sic Technology Network srl già Sic 1 Nord e contro il Prof. Alberto Strada nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società”**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- con atto pubblico del 23 gennaio 2007, veniva costituita la società Sic Technology Network s.r.l. (in origine con il nome Sic 1 Nord s.r.l.) partecipata dai seguenti soci: Comune di Soave (VR), Comune di Chiaravalle (AN), Comune di Zevio (VR) e Comune di Lavagno (VR);
- il Comune di Zevio, in particolare, è socio di Sic Technology Network s.r.l. (di seguito anche semplicemente “Sic Technology” o la “Società”) per quote nominali pari ad euro 25.000,00;
- la predetta Società è amministrata da un consiglio di amministrazione presieduto dal Professor Alberto Strada;
- a seguito delle dimissioni del Sig. Soliman Antonio, il Consiglio è di fatto composto dai Sig. Alberto Strada e Girardi Andrea;
- nell’autunno del 2008, tanto il Comune di Zevio, quanto il Sig. Soliman, al fine di formarsi una consapevole opinione circa l’andamento della Società, iniziarono a richiedere informalmente e per le vie brevi al dott. Strada, quale legale rappresentante della società e quale presidente del consiglio di amministrazione della stessa, delucidazioni in merito alla gestione nonché la consegna dei principali documenti relativi all’amministrazione. Egli, infatti aveva inspiegabilmente ed unilateralmente asportato tutti i documenti relativi all’amministrazione dalla sede sociale;
- il dott. Strada, tuttavia, per un lungo periodo temporeggiò cercando di rassicurare i richiedenti affermando che “tutto era a posto”, senza tuttavia mai fornire alcun documento o alcuna informazione precisa;
- a seguito di una tale condotta, in data 26 febbraio 2009, il Comune di Zevio, attraverso il consigliere di amministrazione Soliman, è stato costretto a rivolgere al dott. Alberto Strada ed a Sic Technology, una formale richiesta, volta ad ottenere in visione la documentazione essenziale per consentire al Sig. Soliman di esercitare la propria attività di controllo ed al Comune di Zevio di comprendere, quanto meno nei suoi termini generali, la gestione della Società;
- a seguito di detta richiesta, il dott. Alberto Strada, omettendo di dare qualsivoglia notizia sullo svolgimento degli affari sociali, si limitava a consegnare in data 11 marzo 2009 solo alcuni documenti;
- in data 30 marzo 2009, infine, il dott. Strada consegnava copia di documentazione contabile relativa al 2008, copia registri IVA anno 2008, bozza (non nella versione bollata) del libro giornale al 31 dicembre 2008 nonché libro soci e mere bozze dei verbali di consigli di amministrazione ed assemblee;
- in sostanza, il dott. Strada non forniva quelli più rilevanti tra i documenti e le informazioni richieste, dal Comune di Zevio, da mesi (ad esempio i contratti e la corrispondenza) e, da ultimo, con la comunicazione del Sig. Soliman del 26 febbraio 2009;
- dalla documentazione consegnata emergevano inquietanti anomalie quali la irregolare tenuta dei libri sociali, la totale assenza di verbali definitivi delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, la mancanza di verbali di delibere assembleari, l’apertura di fidi con la stipula di contratti che prevedano un impegno di spesa per la Società da parte

del Presidente del CdA senza la, previa, adozione di una deliberazione consiliare, la mancanza di riscontri delle spese compiute dal Dr. Strada, ecc., ecc.;

- in data 6 maggio 2009 e 8 giugno 2009, pertanto, il Comune di Zevio inviava al Presidente del consiglio di amministrazione, dott. Strada, una formale richiesta, ai sensi dell'art. 2476 c.c. volta ad ottenere la documentazione e le informazioni che riteneva necessarie per poter controllare l'attività di gestione della società;
- a seguito delle predette richieste, il Comune di Zevio non riceveva alcun riscontro del dott. Strada;
- in data 22.06.2009 il Comune di Zevio inviava al dott. Strada attraverso il proprio legale una diffida nella quale reiterava la richiesta formale di documentazione avvertendo altresì il dott. Strada che il suo comportamento costituiva un ostacolo alle attività di ispezione previste a tutela dei soci e che ciò costituiva fonte di responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori nonché un illecito di rilevanza penale, ex art. 2625, comma 2°, cod. civile;
- in data 23.06.09, come sopra detto, il Sig. Soliman rassegnava le proprie dimissioni per "l'impossibilità di avere accesso alla documentazione relativa all'amministrazione più volte richiesta, con conseguente impossibilità di vigilare sull'operato dell'Amministratore Delegato";
- nemmeno la suddetta diffida del 22.06.09, però, sortiva alcun effetto né riceveva risposta formale;
- successivamente con lettera raccomandata del 24.09.09 si diffidava per l'ennesima volta il Dr. Strada a fornire i documenti e le informazioni già richieste con le precedenti diffide preannunciando, in difetto, l'azione legale;
- nemmeno questo estremo tentativo, con il preannuncio dell'azione legale, ha sortito alcun effetto;
- di conseguenza al fine di tutelare gli interessi del Comune di Zevio si ritiene opportuno agire giudizialmente mediante il ricorso ad una azione ex art. 700 c.p.c. al fine di consentire a questo Ente di consultare presso la sede sociale della già Sic 1 Nord s.r.l. i libri sociali e i documenti tutti inerenti all'amministrazione e alla gestione della Società, con diritto di estrarne copia;

RITENUTO, pertanto, di dover adire l'autorità giudiziaria presentando un ricorso ex art. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, Codice Civile, al fine di poter consentire al Comune di Zevio di consultare presso la sede sociale della già Sic 1 Nord s.r.l. i libri sociali e i documenti tutti inerenti all'amministrazione e alla gestione della Società, con diritto di estrarne copia;

CONSIDERATO che in data 29 aprile 2009 era stato affidato dal Responsabile dell'U.O. Segreteria Affari Generali con propria determinazione n. 36 rgd 366 un incarico per l'analisi della situazione economico finanziaria e dei documenti della Società Sic Technology Network per l'individuazione delle possibili azioni da intraprendere, all'Avv. Mario Baraldi con studio legale in Bologna, Via Santo Stefano n. 11 e al Rag. commercialista Alessandro Spiniella con studio in Zevio, Via Mons. Calza n. 17;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

## **DELIBERA**

1. DI PRESENTARE ricorso avanti il Tribunale Civile e Penale di Verona ex art. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, Codice Civile contro la Società Sic. Technology Network srl già Sic 1 Nord e contro il Prof. Alberto Strada nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società;

2. DI DEMANDARE al Funzionario-Dirigente dell'U.O. Segreteria-Affari Generali gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l'affidamento dell'incarico ad un legale esperto in materia e ad eventuali domiciliatari a cui verrà conferito la procura alla lite da parte del Sindaco, rappresentante dell'Ente, nonché l'assunzione della relativa spesa che in questa fase si quantifica in presunti € 2.000,00.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data l'urgenza di presentare ricorso.